

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 286**

presentata dai Consiglieri regionali  
TALANAS - COCCIU - CERA - CAREDDA - SATTA Giovanni Antonio

il 23 settembre 2021

Interventi urgenti a favore del comparto suinicolo sardo. Contributi per l'acquisto di maschi riproduttori e femmine fattrici di razza suina sarda per migliorare la produzione e incrementare l'acquisto delle carni suine

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

La proposta di seguito estesa affronta il problema relativo alla crisi economica e al sottodimensionamento del settore suinicolo in Sardegna che, secondo le stime, tra carni fresche e trasformate importa circa l'80 per cento del prodotto dal resto d'Italia o da paesi dell'Unione europea.

Il settore è composto per lo più da allevamenti di piccole dimensioni, condotti sia in ambito familiare che aziendale, a parte sporadici casi di aziende specializzate, strutturate e di grandi dimensioni.

Gli allevamenti sono oltre quattordici mila in tutto il territorio sardo e sono localizzati in massima parte nel territorio di competenza delle aziende sanitarie locali di Oristano (2843), Cagliari (2827), Sassari (2793) e Nuoro (2388). Sono allevamenti organizzati soprattutto a ciclo chiuso (96 per cento), ossia all'interno sono presenti tutte le fasi del ciclo produttivo dalla riproduzione all'ingrasso.

La Sardegna, con 191.537 capi censiti al 31 dicembre 2019, possiede il 2,22 per cento del patrimonio suinicolo nazionale e 11 numero medio di capi allevati per allevamento è circa 13 mentre il valore nazionale è di circa 60 capi.

Le cause del sottodimensionamento sono da ricondursi principalmente ai 40 anni di peste suina africana e ai 10 anni consecutivi di divieto di esportazione di carni suine fuori dai confini sardi che, in questi anni, hanno paralizzato gli allevamenti e le aziende di macellazione e lavorazione di carni suine; ciò non ha permesso al settore in questione di potersi confrontare con le realtà commerciali nazionali ed internazionali e tantomeno di offrire una valida alternativa, in termini di introiti economici, alle altre attività zootecniche come quelle concernenti il settore dei bovini e degli ovini.

In tutti questi anni gli effetti negativi generati dalla peste suina africana non hanno permesso al comparto suinicolo di crescere e strutturarsi e ad oggi la filiera suinicola sarda è stata ulteriormente messa alla prova dalla pandemia da Covid-19 che ha portato ad un ulteriore indebolimento del comparto e ad un crollo della produzione di carne suina mettendo così in luce tutte le debolezze strutturali e organizzative del settore in questione.

A causa delle restrizioni nazionali imposte durante il periodo di chiusura delle attività agrituristiche e di ristorazione e della conseguente difficile collocazione sul mercato del suinetto da latte tradizionale, simbolo della gastronomia isolana, le piccole e medie imprese del settore suinicolo, con ridotta liquidità e non attrezzate per una rapida riconversione della produzione, sono state, temporaneamente e in maniera incisiva penalizzate dal punto di vista economico.

A fronte di una situazione di tale gravità che ha condizionato e limitato le potenzialità del comparto suinicolo, è necessario promuovere politiche di rilancio di tutta la filiera soprattutto attraverso la valorizzazione del suino di razza sarda, riconosciuto ufficialmente nel 2006 come razza suina autoctona nazionale con il decreto ministeriale n. 21664 poi successivamente modificato dal decreto ministeriale n. 24089 del 18 dicembre 2006.

Ad oggi il suino di razza sarda è considerato per decreto " la sesta razza nazionale" da tutelare e può costituire un comparto su cui investire per produrre nuova ricchezza e occupazione; questa razza infatti è rappresentativa della tradizione suinicola isolana e risulta idonea a fornire prodotti tipici di elevata qualità.

È necessario pertanto incentivare l'acquisto di nuovi capi riproduttori al fine di sostenere il settore dell'allevamento dei suini migliorando così la produzione e incrementando la qualità delle carni suine nostrane.

Il testo della proposta si compone di 5 articoli:

- l'articolo 1 sulle finalità premette l'interessamento e la sensibilità della Regione rispetto all'importanza strategica economica e sociale del comparto suinicolo nell'economia isolana, promuovendo e sostenendo azioni concrete per affrontare i costi inerenti all'acquisto di nuovi capi riproduttori di razza sarda;
- l'articolo 2 individua negli allevatori (singoli o associati) di razze suine autoctone i beneficiari delle misure di intervento. Il presente articolo incentiva l'acquisto di maschi riproduttori e femmine fattrici di razza suino sarda;
- gli articoli 3, 4 e 5 sono dedicati alle modalità di gestione dell'intervento, alla disposizione finanziaria e all'entrata in vigore della presente legge.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità e oggetto

1. La Regione riconosce nel comparto suinicolo sardo un vero e proprio settore strategico per il sistema agroalimentare sardo da cui potrebbe derivare un importante indotto economico e significative prospettive occupazionali per il territorio.

2. La Regione promuove le azioni di tutela e valorizzazione della razza suina sarda così da prevenire la possibile perdita del patrimonio genetico e la conseguente riduzione della biodiversità

3. La Regione mira a sostenere l'agricoltura locale e a predisporre un piano di valorizzazione finalizzato all'incremento degli allevamenti suinicoli nel territorio con l'obiettivo di valorizzare i prodotti tipici di qualità e aumentare la loro competitività sul mercato nazionale.

4. La Regione mira a rilanciare la filiera suinicola in vista delle sfide poste dai cambiamenti in atto, in termini di rafforzamento sia delle competitività che della sostenibilità, mettendo in atto una strategia di intervento complessiva e integrata, sia in termini di strumenti che di risorse.

### Art. 2

#### Misure di sostegno agli allevamenti per l'acquisto di capi riproduttori suini

1. Al fine di favorire il rinnovo generazionale degli allevamenti suinicoli in Sardegna, la Regione eroga alle imprese agricole presenti nel territorio regionale che si occupano di allevamento professionale di suini un contributo per l'acquisto di maschi riproduttori e femmine fattrici di razza suina sarda.

2. L'intensità dell'aiuto è pari al 40 per cento della spesa ammissibile per l'acquisto dei

riproduttori, aumentata al 50 per cento per i giovani agricoltori e per i beneficiari i cui allevamenti sono localizzati nelle zone montane e svantaggiate. Qualora ricorrano entrambe le condizioni, giovane agricoltore e allevamento in zone montane e svantaggiate, l'intensità dell'aiuto è del 60 per cento della spesa ammissibile.

3. I beneficiari dell'aiuto devono essere allevatori (singoli o associati) iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, ma possono beneficiare dell'intervento anche le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che nella ragione sociale o denominazione sociale contengono l'indicazione di società agricola.

### Art. 3

#### Tempi di attuazione

1. Le condizioni di attuazione e di erogazione delle somme di cui all'articolo 2 sono definite dalla Giunta regionale con apposite deliberazioni adottate entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) della presente legge.

### Art. 4

#### Norma finanziaria

1. Alle spese di cui agli articoli 2, stimate in euro 2.000.000 annui per complessivi euro 4.000.000 (esercizi finanziari 2022 e 2023), si fa fronte nell'ambito dello stanziamento della missione 16 - programma 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al-

la presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

#### Art. 5

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS)